

Nel novembre 2017 l'EFSA ha informato il richiedente che la valutazione era stata completata tenendo conto dell'approccio scientifico più appropriato, ma che la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la necessità di valutare nuovamente l'esposizione al diquat per via non alimentare conferendo un mandato all'EFSA. Il 19 febbraio 2018 la Commissione ha incaricato l'EFSA di effettuare tale nuova valutazione dell'esposizione al diquat per via non alimentare. Il 17 aprile 2018 ⁽¹⁾ l'Autorità ha confermato il rischio elevato per gli astanti e i residenti in tutti gli scenari. È stato inoltre constatato un rischio elevato per gli uccelli ⁽²⁾.

- (9) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità, sulla dichiarazione dell'Autorità del 2018 e, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010, sul progetto di relazione di riesame. I richiedenti hanno presentato osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (10) Nonostante le argomentazioni presentate dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i timori legati alla sostanza.
- (11) Di conseguenza non è stato accertato, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente diquat, che i criteri di approvazione fissati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva diquat in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (12) Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diquat.
- (13) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti diquat, tale periodo dovrebbe scadere entro il 4 febbraio 2020.
- (14) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del diquat in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (15) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva diquat non è rinnovata.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diquat entro il 4 maggio 2019.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 4 febbraio 2020.

Articolo 4

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 15 relativa al diquat.

⁽¹⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Dichiarazione sull'esposizione al diquat per via non alimentare. *EFSA Journal* 2018;16(4):5260, 111 pagg.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diquat* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva diquat come antiparassitario). *EFSA Journal* 2015;13(11):4308, 127 pagg.

